

BVGer D-6300/2024 vom 6. Oktober 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6300_2024

FR: TAF D-6300/2024 du 6 octobre 2025

IT: TAF D-6300/2024 del 6 ottobre 2025

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 5

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non soddisfa le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (cfr. artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi cum art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 con- sid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

E. 6.1

L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2

Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della sua giovane età, dell'assenza di gravi problemi di salute, della sua esperienza professionale e della rete familiare in patria, non sussistano ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. decisione avversata, pagg. 9-10). Quest'ultimo sostiene, tuttavia, che un rinvio in Guinea non sarebbe ragionevolmente ammissibile né esigibile, sia perché vi sussisterebbe un rischio concreto di subire trattamenti inumani o degradanti, sia in ragione del suo fragile stato valetudinario.

E. 6.3.1

Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 6.3.2

A tale proposito, il ricorrente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche

D-6300/2024 Pagina 11 l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.1).

E. 6.3.3

L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

E. 6.4.1

Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ov- vero alle persone straniere che non dispongono della qualità di rifugiate poiché non personalmente perseguitate, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pe- ricolo concreto, in particolare perché non potrebbero più ricevere le cure necessarie o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vi- vere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e, per- tanto, esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e rela- tivi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Se le cure necessarie pos- sono essere assicurate nel Paese d'origine, all'occorrenza con altri tratta- menti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontana- mento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 6.4.2

Nonostante la sua instabilità politica, la Guinea non versa attual- mente in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata tale da ammettere – in modo automatico e indipendentemente dalle circo- stanze del caso concreto – l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi della succitata disposizione (cfr. sentenze del TAF E-4621/2024 del 30 maggio 2025 pag. 10; E-5329/2020 del 7 ottobre 2024 consid. 8.2.1; E-2900/2023 del 7 dicembre 2023 pag. 6).

E. 6.4.3

Il Tribunale osserva inoltre che, secondo l'ultimo rapporto medico agli atti, il ricorrente è affetto da un disturbo da stress post-traumatico (ICD-10 F43.1) e da un episodio depressivo di grado moderato (ICD-10 F32.1), a fronte dei quali viene suggerito un trattamento farmaceutico non meglio specificato ("Eine medikamentöse Behandlung ist unbedingt zu empfle- hlen."), nonché dei trattamenti psicoterapeutici ("Zudem machen wir paral- lel eine kognitiv verhaltenstherapeutische Behandlung. [...] Leider fehlen die Ressourcen unsererseits und die Offenheit patientenseits, so eine

D-6300/2024 Pagina 12 Therapie anbieten"; cfr. atto TAF n. 4, rapporto medico del 24 gennaio 2025 pag. 3). In precedenza, i medici avevano parimenti suggerito un approccio psicoterapeutico in combinazione con l'assunzione di quetiapina per soste- nerlo contro i dichiarati problemi del sonno (cfr. mdp SEM n. 3). Ciò posto, alla luce della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 6.4.1 supra), va con- cluso che tali problemi di salute non costituiscono degli elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, non è ravvisabile un pericolo concreto che, in caso di rimpatrio, l'interessato non potrà accedere

alle cure mediche necessarie, esponendosi così a condizioni d'indigenza estrema, fame oppure ad un grave peggioramento del suo stato di salute. Del resto, neppure i medici curanti hanno indicato un rischio di peggioramento immediato dello stato valetudinario, rilevando che il sistema sanitario guineano non è loro noto. Quanto agli effetti psicologici di un eventuale rimpatrio, è stato inoltre ipotizzato un possibile peggioramento del quadro depressivo, senza però poterne valutare la portata né affermare l'esistenza di un rischio concreto per la salute del paziente (cfr. atto TAF n. 4).

E. 6.4.4

Inoltre, come già argomentato dalla SEM, la Guinea dispone di strutture sanitarie in grado di fornire delle cure mediche essenziali (sulla nozione di quest'ultime, cfr. GABRIELLE STEFFEN, *Droit aux soins et rationnement*, 2002, pagg. 81-87), comprese quelle di natura psichiatrica, in particolare a E._____ – località posta nella regione di provenienza dell'insorgente (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1760/2022 del 2 luglio 2025 consid. 6.4; D-2929/2021 del 13 settembre 2021 consid. 3.5.4; E-689/2019 del 20 novembre 2020 consid. 6.3.2.2; E-2710/2018 del 4 dicembre 2019 consid. 6.4.3). La circostanza per cui il sistema sanitario pubblico presenti alcune carenze in termini di capacità e infrastrutture, e sia nel contempo verosimile che l'assistenza sanitaria disponibile non corrisponda agli standard medici svizzeri, non basta di per sé a configurare un ostacolo al rinvio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Nel caso concreto, infatti, nulla indica che l'interessato non potrà accedere alle cure essenziali richieste dal suo stato di salute. Le sue affezioni potranno essere segnatamente curate presso il CHU Donka, il quale dispone anche di un servizio psichiatrico (cfr. sito web dell'istituto, <https://hndonka.com/servicemedicohospitalisation/>, consultato il 6 ottobre 2025; cfr. sentenza E-1760/2022 consid. 6.4 con riferimenti). Ad ogni buon conto, egli potrà costituirsi una riserva di medicinali in Svizzera prima della sua partenza e, se necessario, presentare alla SEM una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi cum art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato.

D-6300/2024 Pagina 13

E. 6.4.5

Per il resto, l'insorgente è giovane e dispone di una valida esperienza professionale, attraverso la quale ha già garantito in suo sostentamento in patria (cfr. atto SEM n. 31/21 D171-178). In Guinea può inoltre contare su una solida rete familiare e sociale, in particolare il padre, i fratelli e persino suo figlio, con i quali nutre buoni rapporti (idem D156-169). Non è quindi verosimile che egli riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale.

E. 6.4.6

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ragionevolmente esigibile.

E. 6.5

Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 7

In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese versato al Tribunale il 17 marzo 2025.

E. 9

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6300/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-

cia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale il 17 marzo 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.